

Federazione Sport Sordi Italia

REGOLAMENTO di
GIUSTIZIA FEDERALE

INDICE

TITOLO I

LA GIUSTIZIA FEDERALE

CAPO I

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1 Doveri ed obblighi

Art. 2 Responsabilità oggettiva

CAPO II

INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 3 Infrazioni

Art. 4 Obbligo di denuncia

Art. 5 Sanzioni

Art. 5 bis Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni

Art. 6 Modalità di applicazione della sanzioni

Art. 7 Recidiva

Art. 8 Tentativo di infrazione

Art. 9 Circostanze attenuanti e aggravanti

Art. 10 Concorso di circostanze aggravanti

Art. 11 Circostanze attenuanti

Art. 12 Concorso di circostanze attenuanti

Art. 13 Valutazione delle circostanze

Art. 14 Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

CAPO III

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 15 Elenco

Art. 16 Composizioni e compiti

Art. 17 Funzionamento

Art. 18 Segreteria e sedi

Art. 19 Ricusazione

CAPO IV

IL PROCEDIMENTO

Art. 20 Il Procuratore Federale

Art. 21 Sospensione Cautelare

Art. 22 Il Giudice Unico Sportivo

Art. 23 La commissione Federale d'Appello

Art. 23 bis - Disposizioni di procedura in materia di antidoping

Art. 24 Norme comuni

Art. 25 La revisione

Art. 26 Esecutorietà delle decisioni

Art. 27 La prescrizione

Art. 28 Inizio dell'azione disciplinare e sospensione della prescrizione

CAPO V

I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 29 La grazia

Art. 30 L' amnistia

Art. 31 L'indulto

Art. 32 Il Collegio arbitrale

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 Entrata in vigore

TITOLO I
LA GIUSTIZIA FEDERALE

CAPO I
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1 - Doveri ed obblighi

Le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della FSSI, i provvedimenti e le decisioni federali.

La giustizia federale è informata ai principi di cui all'art. 42 dello Statuto.

A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di giustizia federale.

Art. 2 - Responsabilità oggettiva

I soggetti di cui all'articolo precedente sono passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

“ I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi.

Gli affiliati:

- a) rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;
- b) rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti; soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere;

- c) rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni;
- d) si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee;

Potranno esser ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito”.

L'ignoranza dei regolamenti e delle altre norme emanate dagli Organi federali non può essere invocata a nessuno effetto.

CAPO II

INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 3 - Infrazioni

Le infrazioni oggetto del presente regolamento sono:

- a) violazione dei principi di lealtà e correttezza;
- b) illecito sportivo - si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere da società, atleti e tesserati in genere che direttamente o a mezzo di altri a loro nome e nel loro interesse diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico;
- c) comportamenti non regolamentari posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara;
- d) frode sportiva - costituiscono frode sportiva atti o tentativi diretti a violare norme sull'età degli atleti, a consentire la partecipazione a gare di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica. Detti comportamenti costituiscono frode sportiva anche se diretti a consentire che altri realizzino le ipotesi fraudolente di cui si è detto;
- e) dichiarazioni lesive - dichiarazioni scritte o verbali lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati;

- f) somministrazione ed uso di sostanze e metodi doping - somministrazione e uso anche per scopi terapeutici di sostanze o metodi doping vietati quali comprese nell'elenco approvato dal CIP - le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli sono contenute in apposito regolamento.

Art. 4 - Obbligo di denuncia

Il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di infrazioni previste alle lettere b) d) ed f) dell'articolo 3, anche in forma di tentativo deve informarne immediatamente la società di appartenenza ed il Procuratore Federale.

L'omessa denuncia è sanzionata con la sospensione non inferiore a tre mesi.

Art. 5 - Sanzioni

Le sanzioni comminabili sono:

- a) ammonizione: consiste in un richiamo verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in esame;
- b) deplorazione: è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
- c) ammenda: è una pena pecuniaria comminata laddove siano stati integrati gli estremi di una contravvenzione. Consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 25.00 e non superiore a € 500.00.
- d) sospensione - che consiste nella inibizione, per la società, a partecipare all'attività federale e per i tesserati, a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'ordinamento Federale, per attività nazionale e/o internazionale per un periodo massimo di due anni;
- e) squalifica - che consiste nella inibizione all'atleta a svolgere attività sportiva da un minimo di una gara fino ad un massimo di 2 anni;
- f) radiazione - che consiste nella cancellazione dall'elenco delle società affiliate o dei tesserati.

Art. 5 bis- Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni

Con il tesseramento od il suo rinnovo, gli atleti assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo antidoping.

Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l'elusione del prelievo ovvero l'effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, sono sanzionate secondo quanto previsto dalle norme stabilite dal CIP o, in difetto, del presente regolamento.

Allo stesso modo è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.

Nei confronti dell'aderente alla FSSI che, convocato dagli Organi competenti ai sensi delle disposizioni emanate dal CIP, per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito, non si presenta senza giustificato motivo, viene applicata la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene disposta, su richiesta del competente Organo del CIP, dal competente Organo Federale di Giustizia e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all'esito definitivo del procedimento disciplinare.

All'esito delle indagini, sarà ridotta la sanzione da un minimo di un terzo a un massimo di due terzi a favore dell'atleta che ha fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine, con determinazione degli Organi del CIP competenti.

Costituiscono violazioni delle norme antidoping:

- a) la somministrazione e/o l'assunzione di sostanze appartenenti alle seguenti classi proibite di agenti farmacologici: stimolanti; narcotici; agenti anabolizzanti; diuretici; ormoni peptici e glicoproteici ed analoghi;
- b) L'utilizzo di metodi proibiti: doping con emotrasfusione; manipolazione farmacologica, chimica e fisica;
- c) L'assunzione di sostanze appartenenti alle seguenti classi farmacologiche, di cui uso è soggetto a determinate restrizioni: alcool; marijuana; anestetici locali; corticosteroidi; beta- bloccanti; ricorrendo le specifiche condizioni, limitazioni e divieti stabiliti per ciascuna delle predette classi;

d) la somministrazione e/o l'assunzione delle seguenti sostanze: efedrina; fenilpropanolamina; pseudoefedrina; caffeina; stricnina e relativi composti.

Per le violazioni di cui al precedente comma, lett. a), b), c) sono applicate le seguenti sanzioni:

- due anni di sospensione per la prima infrazione
- sospensione a vita per la seconda infrazione

Per le violazioni di cui alla precedente lettera d) sono applicate le seguenti sanzioni:

- un massimo di tre mesi di sospensione per la prima infrazione
- due anni di sospensione per la seconda infrazione
- sospensione a vita per la terza infrazione

La FSSI applicherà inoltre, nei casi di positività al doping, le sanzioni previste eventualmente da Deaflympic, se più gravi di quelle sopra elencate.

Le sanzioni indicate per le lettere a), b), c) sono applicate nella misura massima ivi previsto a coloro che, designati al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso.

Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle Società di appartenenza dei tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

Art. 6 - Modalità di applicazione delle sanzioni

La sanzione deve essere proporzionata alla gravità della infrazione commessa.

Non si dà, pertanto, lungo all'applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo alla recidiva, per tutte le infrazioni punibili nell'ordine, con:

- a) ammonizione;

- b) deplorazione;
- c) ammenda;
- d) sospensione per la società per una gara e per il tesserato per un giorno;
- e) squalifica per l'atleta per una gara;

Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, l'Organo competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza, od equivalenza ed all'applicazione della recidiva.

Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate e nell'ordine:

- a) sospensione società o di tesserato per più di una gara;
- b) squalifica di atleta per un periodo superiore al minimo;
- c) radiazione

Art. 7 - Recidiva

Alla società o al tesserato che, nel corso dello stesso anno sportivo, dopo aver riportato una sanzione disciplinare - qualunque ne sia la gravità - commetta altra infrazione della stessa specie, si applica la recidiva.

La recidiva consiste nell'aumento della sanzione base - e per l'ammenda il raddoppio - salvo che per la gravità del fatto o per il tipo della sanzione non debba essere applicata la sanzione superiore.

La recidiva esaurisce normativamente il suo specifico effetto alla fine di ogni anno sportivo, fatte salve le espresse previsioni collegate a specifiche infrazioni.

Art. 8 Tentativo di infrazione

L'affiliato od il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che ne è responsabile, è punito, se

l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

Art. 9- Circostanze attenuanti e aggravanti

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
- c) aver approfittato di particolari situazioni extra sportive;
- d) aver danneggiato persone o cose;
- e) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
- f) aver agito per motivi futili;
- g) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- h) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- i) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- j) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- k) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- l) aver commesso l' illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sè o ad altri un vantaggio.

Art. 10 Concorso di circostanze aggravanti

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

Art. 11. Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in seguito a provocazione;
- b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) l'aver desistito.

Art. 12 Concorso di circostanze attenuanti

Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore a quella prevista per quel tipo di infrazione.

Art.13 Valutazione delle circostanze

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze, che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 14 Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto di quelle attenuanti.

CAPO III

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 15- Elenco

Gli Organi Federali di Giustizia sportiva sono:

- a) il Procuratore Federale;
- b) il Giudice Sportivo;
- c) la Commissione Federale d'Appello;

Art. 16- Composizioni e compiti

Per la composizione ed i compiti degli organi di giustizia federale si rinvia agli articoli 43 - 44 - 45 dello Statuto FSSI.

Art. 17- Funzionamento

Per la validità delle riunioni della Commissione Federale d'Appello è necessario l'intervento di almeno tre membri compreso il Presidente.

Le decisioni della Commissione Federale d'Appello sono prese a maggioranza di voti.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente più anziano di età.

I componenti degli Organi di giustizia debbono astenersi dalla discussione e dal voto qualora possano essere interessati alle questioni sottoposte alle loro decisioni. Nel caso in cui sussista per il componente dell'Organo giudicante l'obbligo di astensione di cui al precedente articolo, ove ciò non avvenga le parti possono - con richiesta motivata - ricusare il suddetto componente.

Art. 18- Segreteria e sedi

Il Segretario degli Organi di giustizia è nominato dal Consiglio Federale.

Il Segretario assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale ed è coadiuvato dal personale della Segreteria Federale.

Il Segretario documenta tutta l'attività svolta dagli organi di giustizia e provvede a tutte le incombenze attribuitegli dal presente Regolamento.

Gli organi di giustizia federale hanno tutti sede presso gli uffici della Federazione in Roma.

Art. 19 Ricusazione

Può essere ricusato un componente degli Organi di giustizia federali nei seguenti casi:

- a) se ha interesse nella questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se egli stesso o la moglie sia parente sino al terzo grado o legato da vincoli di grande amicizia ad una delle parti;

c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con una o più parti.

Il ricorso per riconsunzione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto non appena l'interessato viene a conoscenza dei nominativi che fan parte dell'Organo giudicante e, comunque, prima dell'inizio della discussione processuale.

Il ricorso per riconsunzione sospende il relativo procedimento.

Sulla riconsunzione decide :

* il Presidente della Commissione Federale d'Appello se la richiesta riguarda il Giudice Sportivo;

* il Procuratore Federale se la richiesta riguarda un componente della Commissione Federale d'Appello.

La decisione dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il giudice riconsunto ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile, e in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del giudice supplente che deve sostituire quello riconsunto.

Ove non sia possibile, a causa della riconsunzione di un numero tale di membri di un organo di giustizia da impedire la costituzione di un collegio composto da tre membri il Consiglio Federale, su segnalazione del Presidente della Commissione Federale d'Appello o del Procuratore Federale, provvederà a nominare uno o più membri per consentire la formazione dell'Organo di giustizia.

Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla riconsunzione.

CAPO IV

IL PROCEDIMENTO

Art. 20- Il Procuratore Federale

Il Procuratore Federale è competente a svolgere indagini ed inchieste su denunce in materia di violazione di norme federali con esclusione delle disposizioni che disciplinano l'attività sportiva agonistica ed in particolare in casi di:

- a) offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali;
- b) frode e illecito sportivo;
- c) infrazioni commesse dai tesserati Federali o da società, nonché dagli Ufficiali di Gara iscritti agli Albi, in tali loro specifiche qualità.

L'Ufficio del Procuratore federale ha il compito ed il dovere di svolgere le inchieste e le istruttorie:

- a) relative alle denunce ricevute da parte di Organi federali, Commissioni federali, Società, tesserati e in tutti i casi in cui sussista fondato motivo per ritenere che si siano verificate violazioni alle norme dello Statuto ed ai Regolamenti federali e, comunque, all'obbligo di tenere una condotta conforme ai principi indicati all'art. 1;
- b) nei casi in cui il Giudice Unico Sportivo ritenga di trasmettere atti per un supplemento di istruttoria in ordine ad eventuali trasgressioni emerse in sede di giudizio non rientranti fra le competenze del predetto Organo di giustizia.

Il Procuratore Federale nell'ipotesi in cui i fatti non si rilevino manifestamente infondati, promuove autonomamente l'azione disciplinare contestando formalmente i fatti addebitati all'incolpato.

La contestazione deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati in modo da consentire all'incolpato la pienezza del diritto di controdedurre.

All'uopo la contestazione deve contenere il termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l'incolpato può fornire direttamente, o per il tramite di un difensore munito di delega, le controdeduzioni.

L'incolpato deve dichiarare il luogo nel quale intende ricevere ogni comunicazione relativa al giudizio; in carenza vale la residenza risultante presso l'Ufficio tesseramento della FSSI.

Nella fase istruttoria, procede all'interrogatorio degli inquisiti ed alla audizione dei testimoni, all'acquisizione di documenti e di ogni altro

elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale.

A conclusione dell'istruttoria può:

- a) disporre l'archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti;
- b) trasmettere gli atti al Giudice Sportivo competente a decidere con una richiesta di rinvio a giudizio che riassume i risultati degli accertamenti, indicando le prove e gli indizi ed esprimendosi sulla loro attendibilità, ed indicando compiutamente i fatti contestati, le norme violate, nonché eventuali testi.

Il Procuratore Federale ha diritto a svolgere, nell'ambito dei procedimenti disciplinari di qualunque grado, inquisitoria, anche oralmente, e proporre conclusioni specifiche.

Il Procuratore Federale, se non interviene alla seduta, deve proporre comunque le conclusioni specifiche per iscritto.

Il Procuratore può proporre impugnazione avverso le decisioni del Giudice Sportivo in primo grado. L'atto di impugnazione deve essere depositato presso la Commissione Federale d'Appello entro tre giorni liberi successivi alla comunicazione del provvedimento del Giudice Sportivo.

Il Procuratore Federale si avvale di un Procuratore Sostituto e di uno o più collaboratori nominati dal Consiglio Federale per comprovate esigenze di funzionalità, che collaborano per le indagini e lo sostituiscono nei casi di assenza, impedimento, anche con riguardo agli impegni del suo incarico contemporanei.

Art. 21 Sospensione cautelare

Il Procuratore federale, in qualunque momento dell'istruttoria, nei casi di particolare gravità, contestualmente al deferimento nei confronti di singoli tesserati o Società, può disporre con provvedimento motivato la sospensione cautelare.

In tale ipotesi il Giudice Sportivo deve fissare la data dell'udienza di comparizione nei 15 gg. successivi e nell'udienza di discussione dovrà decidere in via preliminare sul mantenimento o meno della misura cautelare.

La sospensione cautelare avrà durata sino alla pronuncia del Giudice Sportivo. Il periodo di sospensione cautelare effettivamente scontato viene scomputato dal periodo della sospensione definitiva. In ogni caso, la sospensione cautelare non può essere protratta per oltre 2 mesi dalla applicazione.

Il Procuratore federale interviene in giudizio illustrando le proprie conclusioni, formula le relative richieste sanzionatorie ed ha il diritto di replicare e di chiedere che siano rivolte determinate domande all'incolpato.

Il Giudice Sportivo, nel caso non dovesse rilevare nei fatti denunciati violazioni a quanto previsto all'art. 1, dichiara il non luogo a procedere, dandone comunicazione al Procuratore federale, il quale può impugnare, entro 15 giorni dalla comunicazione, tale decisione presso la Commissione Federale d'appello, la quale, qualora ritenga che nei fatti denunciati possa configurarsi una o più violazioni, instaura il procedimento, procedendo alla contestazione dei fatti nei confronti del trasgressore.

Art. 22- Il Giudice Sportivo

Il Giudice sportivo, giudica in prima istanza sulle infrazioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, nonché nelle azioni disciplinari di cui viene investito dal Procuratore Federale.

Il Giudice sportivo è coadiuvato da uno o più collaboratori nominati dal Consiglio Federale per esigenze connesse al buon funzionamento dell'ufficio, da 1 supplenti e giudica in prima istanza sulla regolarità di svolgimento delle gare e sulla violazione dei regolamenti tecnici, salvo le decisioni di esclusiva competenza dell'arbitro in sede di gara, nonché sui procedimenti disciplinari.

Il procedimento in prima istanza sulle infrazioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni è instaurato:

- a) **d'ufficio**, e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
- b) **su reclamo**, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara; ovvero da specifica riserva verbale, nel caso che la irregolarità sia sopravvenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano

della squadra interessata. Il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.

Il Giudice sportivo giudica, inoltre, in prima istanza sulla posizione irregolare di atleti che hanno preso parte a gare.

Egli quindi deve esaminare tali atti ed a tal fine espleta le istruttorie che dovesse ritenere opportune.

La decisione del Giudice Unico viene notificata alle parti per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui il Giudice Unico dovesse rilevare dai documenti in suo possesso l'emergere di infrazioni aventi rilevanza disciplinare, deve immediatamente trasmettere gli atti al Procuratore federale, per il seguito di competenza di quest'ultimo.

Il Giudice Sportivo delibera in materia tecnico-agonistica e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Giudice supplente più anziano d'età.

Il procedimento disciplinare di primo grado per la violazione delle norme statutarie, regolamentari, e delle disposizioni degli organi federali o per il mancato rispetto dei principi di lealtà, correttezza e disciplina, in relazione all'attività sportiva, è instaurato su deferimento al Giudice Sportivo da parte del Procuratore Federale.

Gli atti di deferimento sono indirizzati direttamente all'Ufficio del Giudice Sportivo.

Con propria ordinanza il Giudice Sportivo dispone il rinvio a giudizio del deferito designando tra i collaboratori un relatore e fissando, non prima di venti giorni e tuttavia non oltre trenta giorni dalla data del deferimento, la convocazione dell'incolpato.

L'atto con il quale il Giudice Sportivo provvede alla convocazione dell'incolpato deve contenere la contestazione definitiva, l'invito a nominarsi un difensore e l'indicazione dei testi. Il provvedimento di fissazione della seduta deve essere comunicato immediatamente al Procuratore Federale, parte necessaria del procedimento.

Il Giudice Sportivo può convocare, per la seduta in cui si discute il caso, tutti coloro la cui testimonianza appaia indispensabile ai fini della decisione.

Per il caso di sospensioni cautelari si farà rinvio al precedente art. 21.

La decisione del Giudice Sportivo è comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a cura della Segreteria Federale:

- a) agli interessati;
- b) al Procuratore federale;
- c) agli Organi federali periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o la Società;
- d) alla Società presso la quale il tesserato è iscritto;
- e) alla Società ove è stata commessa l'infrazione.

Art. 23) Procedimento avanti alla Commissione Federale d'Appello.

Contro le decisioni del Giudice Unico è ammesso ricorso alla Commissione Federale d'Appello.

Il ricorso deve essere presentato, a pena di irricevibilità, nel termine di 20 giorni successivi alla data della notifica alla Segreteria della Commissione con la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa nella misura stabilita dal Consiglio Federale.

Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il Presidente della Commissione Federale d'Appello nomina il relatore e fissa la riunione per la trattazione dello stesso. Di questo provvedimento è data comunicazione alle parti interessate e limitatamente all'impugnazione delle decisioni in merito ai procedimenti disciplinari, al Procuratore Federale, a cura della Segreteria.

Art. 24) Disposizioni comuni

In tutte le fasi del procedimento sia istruttorio che dibattimentale il soggetto a carico del quale è instaurato il procedimento può farsi assistere e difendere da persona fornita di apposito mandato.

Le parti interessate possono prendere visione di tutti gli atti del procedimento e richiederne copia.

Essi possono, inoltre, inviare sino a 10 giorni prima della data della riunione memorie difensive o documenti.

Le parti possono chiedere che sulle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione siano ascoltati testimoni i cui nominativi debbono essere depositati presso la Segreteria dell'Organo di Giustizia nei termini previsti dal precedente comma.

Il titolare dell'Organo di Giustizia competente dirige la riunione e regola la discussione.

Terminata la discussione l'Organo giudicante provvede alla deliberazione della decisione. Del dispositivo della decisione è data immediata lettura.

Le decisioni debbono essere motivate e sono sottoscritte dal titolare dell'Organo giudicante, dal Relatore e dal Segretario della Commissione.

Il testo integrale della decisione deve, entro venti giorni dalla deliberazione, essere depositato presso la Segreteria dell'Organo di giustizia. Dell'avvenuto deposito sarà data comunicazione a cura del Segretario alle parti al Procuratore Federale ed al Segretario della Federazione perché provveda agli adempimenti necessari per la pubblicazione integrale della decisione stessa tra gli atti ufficiali della Federazione.

Nella scelta e nella determinazione dell'entità della sanzione disciplinare gli Organi giudicanti devono indicare:

- in quale ipotesi, rientri il fatto oggetto del giudizio;
- le norme regolamentari applicate nel caso in cui l'infrazione disciplinare non sia espressamente prevista nel Capo II.

L'incolpato è libero di scegliere la propria linea difensiva, anche non presentandosi alle convocazioni.

Gli altri tesserati FSSI, invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di disciplina e la mancata presentazione o risposta senza giustificato motivo costituisce infrazione disciplinare.

Gli Organi di appello:

- a) se valutano diversamente in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riformano in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore federale a seguito di decisioni di 1° grado ritenute non congrue;
- b) se rilevano motivi di inammissibilità od improcedibilità dell'appello in primo grado, annullano la decisione impugnata senza rinvio;
- c) se ritengono insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice Sportivo, annullano la decisione impugnata e rinviando all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- d) se rilevano che il Giudice Sportivo non ha provveduto su tutte le domande loro proposte, non hanno preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione o hanno in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annullano la decisione impugnata e rinviando all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Art. 24 bis- Disposizioni di procedura in materia di antidoping.

In materia di controlli, accertamenti e procedure antidoping si fa rinvio, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, al regolamento CIP.

La FSSI collabora a tutte le attività degli Organi CIP preposti, provvedendo in particolare a fornire le seguenti informazioni:

- a) il nome di un referente Federale e degli eventuali sostituti, in caso di assenza, gli incaricati di mantenere i rapporti con La Commissione CIP per i controlli antidoping a sorpresa;
- b) l'elenco degli atleti di interesse Olimpico od Internazionale assoggettabili ai controlli, individuati secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Commissione suindicata ed i relativi aggiornamenti. Gli elenchi nominativi sono corredati dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell'atleta;

- c) il calendario agonistico Nazionale e quello Internazionale, con le relative variazioni che intervengano nel corso dell'anno;
- d) il calendario dei Raduni ed allenamenti previsti in Italia e all'estero per gli atleti italiani di interesse Nazionale ed Internazionale con le relative variazioni che intervengano nel corso dell'anno;
- e) i risultati agonistici ottenuti dagli atleti di interesse Olimpico od Internazionale, compresi nell'elenco di coloro che sono assoggettabili ai controlli nelle gare Nazionali ed Internazionali;
- f) i nominativi degli atleti italiani che sono stati sottoposti ai controlli antidoping, in gara e a sorpresa, da parte della FSSI o di Deaflympics, nonchè l'esito dei suddetti controlli;
- g) i nominativi degli atleti italiani che, durante il periodo agonistico, rimangono assenti dalle competizioni per più di dieci giorni in seguito a malattia od a infortunio;
- h) i nominativi degli eventuali referenti Federali in sede regionale, cui il competente Organo CIP possa fare riferimento per ottenere informazioni sui calendari agonistici e sugli elenchi dei tesserati non compresi nelle fasce di interesse Olimpico od Internazionale.

In caso di positività a seguito di controlli da parte degli Organi competenti, il Presidente della FSSI, ricevuta dal Coordinamento Centrale Attività Antidoping del CIP la relativa comunicazione trasmette gli atti tempestivamente al Giudice Sportivo affinché sospenda cautelativamente il tesserato da ogni attività fino all'esito del giudizio disciplinare definitivo.

Il Segretario Generale della FSSI da attuazione ai provvedimenti relativi alle indagini adottati dall'Ufficio di Procura Antidoping del CIP. In particolare collabora per la citazione dei tesserati od affiliati della FSSI convocati a comparire innanzi all'Organismo suddetto, per l'esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso e per le eventuale citazione dei propri tesserati innanzi alla Commissione d'Indagine sul Doping del CIP.

La FSSI, ricevuta dalla Commissione d'Indagine sul Doping del CIP la comunicazione relativa al provvedimento di deferimento, attiva il procedimento disciplinare innanzi al Giudice Sportivo che procede, nel rispetto delle Norme del presente Regolamento, all'applicazione delle sanzioni previste dal precedente articolo 5 bis.

L'accusa, in tutti i gradi del giudizio, è sostenuta dal componente incaricato dell'Ufficio di Procura Antidoping del CIP.

Ultimato l'iter della Giustizia Sportiva Federale, il Segretario Generale provvede ad informare tempestivamente il Coordinamento Centrale Attività Antidoping del CIP circa i provvedimenti adottati, trasmettendo copia degli atti.

Art. 25 - La revisione

Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia possono essere impugnate per revisione:

- se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombe ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'altra parte;
- se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

La domanda deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti presso la Commissione Federale d'Appello.

Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione Federale d'Appello dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.

La Commissione Federale d'Appello può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni di cui all'art. 23.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione Federale d'Appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

Il Giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

Art. 26 - Esecutorietà delle decisioni

Tutte le decisioni pronunciate dagli organi giudicanti sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, non sono ancora passate in giudicato.

La presentazione di una impugnativa non sospende l'immediata esecutività della decisione.

La Commissione federale d'Appello, peraltro, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre la sospensione della esecuzione.

La sospensione dell'esecuzione deve essere richiesta espressamente dal ricorrente che impugna la decisione di primo grado, con pagamento di ulteriore apposita tassa nella misura stabilita dal Consiglio Federale.

La richiesta di sospensione dell'esecuzione non è ammessa nei seguenti casi:

- a) nei giudizi per revisione;
- b) nell'ipotesi di provvedimento che commina la squalifica per una giornata di gara per somma di ammonizioni;
- c) nell'ipotesi in cui tra il fatto contro cui si intende ricorrere e la delibera che commina la sanzione intercorre termine pari od inferiore a 10 giorni;
- d) nei casi sottoposti alla disciplina della giurisdizione agonistica.

Nei casi di inammissibilità della richiesta di sospensione è prevista la restituzione della tassa pagata con lo stesso provvedimento da parte dell'Organo di Giustizia che ha rilevato l'inammissibilità.

Art. 27- La prescrizione

Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di due anni dal verificarsi dell'evento, salvo i casi di frode sportiva o illecito sportivo che si prescrivono nel termine di 5 anni dal verificarsi dell'evento.

Art 28 - Inizio dell'azione disciplinare e sospensione della prescrizione

L'inizio dell'azione disciplinare sospende il decorso del termine della prescrizione.

Sono legittimati ad instaurare procedimento mediante presentazione di esposto ai sensi degli articoli precedenti, gli affiliati, i loro dirigenti, i tesserati in genere che si ritengono lesi nei propri diritti.

E' inoltre legittimato ad agire d'ufficio il Procuratore federale.

Per presentare esposto occorre esservi interesse diretto. Quando si reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto gli affiliati e i tesserati partecipanti alla manifestazione.

Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre esposto anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per un miglior piazzamento nella manifestazione stessa.

Tutti gli esposti o i ricorsi, sia in primo grado che in appello devono essere spediti con le motivazioni agli Organi competenti nei termini fissati ed a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli atti suddetti redatti in forma assolutamente generica sono dichiarati inammissibili.

Copia dei motivi degli esposti deve essere spedita contestualmente, con lettera raccomandata con a.r., alla eventuale controparte, pena l'inammissibilità del gravame.

La controparte ha il diritto di inviare proprie controdeduzioni entro sette giorni dalla data di ricevimento della copia dei motivi dell'esposto, spedendone copia, a mezzo raccomandata a.r., anche al reclamante.

La inosservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce motivo di inammissibilità dell'esposto.

La rinuncia o il ritiro dell'esposto non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo.

CAPO V

I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 29 - La grazia

La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.

Competente alla concessione è il Presidente della Federazione cui spetta l'obbligo prima dell'adozione del provvedimento di sentire il parere del Consiglio Federale.

Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve.

Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta del tesserato indirizzata al Presidente della Federazione e nei casi di radiazione qualora siano trascorsi i termini stabiliti dall'articolo 18 - 6° comma - dello Statuto.

Restano, comunque, impregiudicati i riflessi delle sanzioni di cui all'articolo 3 lett. C) del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157.

Art. 30 - L'amnistia

Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali.

Essa può essere totale, e cioè per tutte le punizioni comminate da qualunque Organo della FSSI per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione, oppure parziale, cioè limitata a determinate punizioni, o limitata a determinati periodi di tempo.

L'amnistia estingue le sanzioni disciplinari e fa cessare l'esecuzione dei provvedimenti relativi, se interviene dopo la sentenza passata in giudicato, mentre estingue l'infrazione se interviene prima del passaggio in giudicato.

Restano, comunque, impregiudicati i riflessi delle sanzioni di cui all'articolo 3 lett. C) del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157.

Art. 31 - L'Indulto

L'indulto può essere concesso al Consiglio Federale in occasioni particolari.

L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.

La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva reiterata. In caso di indulto restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni ricadenti sub art. 3 lettera c) del D.P.R. 157/86.

Art. 32 - Il Collegio arbitrale

Per le decisioni delle controversie di cui all'art. 47 dello Statuto federale, un tesserato o una Società può richiedere la formazione di un collegio arbitrale dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte ed al Procuratore federale.

La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al collegio arbitrale e deve contenere l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

La controparte, nell'atto di nomina del proprio arbitro che deve essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente (con

accettazione contestuale dell'arbitro designato) può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

La parte proponente nella comunicazione di cui sopra è tenuta altresì ad indicare uno o più nomi di membri componenti gli organi di giustizia federali per l'incarico di Presidente del Collegio. Altrettanto dovrà fare la controparte in occasione dell'atto di nomina del proprio arbitro.

Il Presidente della Commissione Federale d'Appello, provvederà, in caso di disaccordo, alla nomina del Presidente del Collegio nonché dell'arbitro della parte che non avesse provveduto alla nomina.

Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente.

Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega.

Il Collegio dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti d'istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio.

Il lodo è deliberato a semplice maggioranza.

Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.

L'incarico di membro del Collegio arbitrale si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono carico della parte soccombente.

Il rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio arbitrale.

Del lodo viene data tempestiva comunicazione ufficiale alle parti dalla Segreteria della FSSI

La parte soccombente è tenuta ad adempire nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Entrata in vigore

Il presente regolamento esplica efficacia dopo l'approvazione da parte del CIP.